



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto

Taranto, <data del protocollo informatico >

**IL DIRIGENTE**

**Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche**

Ogni Ordine e Grado

Provincia di Taranto

pec e peo

**Alle OO.SS. Comparto Scuola**

Referenti Provinciali

pec e peo

**Al sito web**

**OGGETTO:** Decreto Ministeriale 25 settembre 2024, n. 188. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Circolare AOODGPER prot. n. 150796 del 25 settembre 2024. Termine per la regolarizzazione delle posizioni.

D.M. AOOGAMBI prot. n. 188 del 25 settembre 2024.

Si trasmettono, in allegato, le Note in oggetto relative alle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola a decorrere dal 1° settembre 2025, in esecuzione del Decreto Ministeriale. Si allega, inoltre, la tabella riepilogativa dei requisiti pensionistici 2025.

Si informa che, il termine ultimo per la presentazione delle **domande di cessazione per dimissioni volontarie** dal servizio, mediante l'accesso alla funzione Web POLIS "Istanze on-line" del M.I è fissato al **21 ottobre 2024**.

Le istanze potranno essere presentate a decorrere **dal 27 settembre 2024**.

Le istanze di **permanenza in servizio** ai sensi dell'art.1, comma 257, legge 28-12-2015 n. 208 e successive modifiche od integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo, da parte di tutto il personale del comparto scuola (Docenti, ATA, IRC, Educativo), dovranno essere presentate, in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del **21 ottobre 2024**.

Le relative istanze potranno essere presentate a decorrere **dal 27 settembre 2024**.

Sul punto si chiarisce che nel 2025 potranno permanere in servizio i soli soggetti che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2025, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS.

Entro il medesimo termine del **21 ottobre 2024** è consentita la **revoca** di domande di cessazione o proroga già presentate (ritiro al POLIS della domanda di cessazione).

Si fa presente che il termine del 21 ottobre 2024 è **tassativo**, per cui non sarà possibile presentare domande di cessazione dal servizio oltre tale termine, tantomeno revocare, sempre oltre i termini indicati,

U.S.R. per la Puglia - Ufficio VII - Via Lago di Como n. 9 - 74121 Taranto (TA) - C.F. 80024770721

Sito web: [www.usptaranto.it](http://www.usptaranto.it)

Indirizzo Peo: [usp.ta@istruzione.it](mailto:usp.ta@istruzione.it) - Indirizzo Pec: [uspta@postacert.istruzione.it](mailto:uspta@postacert.istruzione.it)

Referenti dell'istruttoria: Dott.ssa Maria Balzo - Tel.: 099.7730505 - Indirizzo Peo: [maria.balzo@istruzione.it](mailto:maria.balzo@istruzione.it)

Carmelo Panno – Tel 099.7730528 -Indirizzo Peo: [carmelo.panno.ta@istruzione.it](mailto:carmelo.panno.ta@istruzione.it)



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto

domande già inoltrate, con la conseguenza che in quest'ultimo caso, la mancata revoca entro il 21 ottobre, rende la domanda di cessazione **irrevocabile**.

Per i Dirigenti scolastici, a norma dell'art. 12 del C.C.N.L. per l'area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010, il termine per la presentazione della domanda di cessazione è fissato al **28 febbraio 2025** (tramite la funzione Web POLIS "Istanze on-line" del M.I). Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 27 settembre 2024.

Nella domanda di cessazione, gli interessati dovranno dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di voler permanere in servizio nel caso in cui venisse accertato il mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Il termine del **21 ottobre 2024** deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattenimento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.

Si rammenta che: *"Il comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.*

*Tale facoltà può essere esercitata - al compimento, entro il 31 agosto 2025, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini - con preavviso di sei mesi, quindi entro il 28 febbraio 2025 anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.*

*Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale*

***Laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.;"*** (D.M. 188 del 25 settembre 2024).

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà a carico delle competenti sedi INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di domanda di pensione indicata nella istanza di cessazione, entro il termine ultimo del **22 aprile 2025**.

U.S.R. per la Puglia - Ufficio VII - Via Lago di Como n. 9 - 74121 Taranto (TA) - C.F. 80024770721

Sito web: [www.usptaranto.it](http://www.usptaranto.it)

Indirizzo Peo: [usp.ta@istruzione.it](mailto:usp.ta@istruzione.it) - Indirizzo Pec: [uspta@postacert.istruzione.it](mailto:uspta@postacert.istruzione.it)

Referenti dell'istruttoria: Dott.ssa Maria Balzo - Tel.: 099.7730505 - Indirizzo Peo: [maria.balzo@istruzione.it](mailto:maria.balzo@istruzione.it)

Carmelo Panno - Tel 099.7730528 -Indirizzo Peo: [carmelo.panno.ta@istruzione.it](mailto:carmelo.panno.ta@istruzione.it)



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto

### Al fine di garantire la sistemazione preventiva dei conti assicurativi si sollecitano le Istituzioni Scolastiche all'utilizzo dell'applicativo Nuova Pass web.

Il termine ultimo per l'aggiornamento delle posizioni assicurative e l'inserimento dei dati è fissato per il **10 gennaio 2025**.

Con riferimento alla sistemazione delle posizioni assicurative ed alla circolare ministeriale citata che richiama l'uso in via esclusiva dell'applicativo Nuova Pass web, si raccomanda agli operatori scolastici di attenersi scrupolosamente a quanto indicato durante i corsi di formazione già svolti e a fare riferimento agli operatori INPS in caso di necessità di ulteriori chiarimenti.

Coloro che sono interessati all'accesso **all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci**, potranno, *una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS*, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il **31 agosto 2025**. Si precisa che per all'accesso alla prestazione di ape sociale non trova applicazione l'art. 59, comma 9, della Legge 449/97.

Si ricorda che le istanze di pensionamento (al fine di ottenere il riconoscimento economico) devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda *on-line* accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:
  - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
  - Carta d'Identità Elettronica (CIE)
  - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Le cessazioni dal servizio dovranno essere acquisite e convalidate dalle Istituzioni Scolastiche al SIDI, solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS attraverso l'inserimento dei codici di riferimento (CS01- CS10 etc., etc.).

Infine, **indipendentemente dal fatto che si tratti di personale in regime di TFS o in regime di TFR**, per quanto attiene alla trasmissione dei dati utili al fine della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) o del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), si evidenzia che **ogni singola Istituzione Scolastica dovrà provvedere al suddetto invio telematico** (Comunicazione Cessazione TFS).

Certi del puntuale e scrupoloso adempimento delle circolari, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si ringrazia per la faticosa collaborazione.



Firmato digitalmente da  
**ALFONSO VITO**  
C = IT  
O = MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

**IL DIRIGENTE**  
**Vito ALFONSO**

U.S.R. per la Puglia - Ufficio VII - Via Lago di Como n. 9 - 74121 Taranto (TA) - C.F. 80024770721

Sito web: [www.usptaranto.it](http://www.usptaranto.it)

Indirizzo Peo: [usp.ta@istruzione.it](mailto:usp.ta@istruzione.it) - Indirizzo Pec: [uspta@postacert.istruzione.it](mailto:uspta@postacert.istruzione.it)

Referenti dell'istruttoria: Dott.ssa Maria Balzo - Tel.: 099.7730505 - Indirizzo Peo: [maria.balzo@istruzione.it](mailto:maria.balzo@istruzione.it)

Carmelo Panno – Tel 099.7730528 -Indirizzo Peo: [carmelo.panno.ta@istruzione.it](mailto:carmelo.panno.ta@istruzione.it)

u

**Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo**

**Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011**

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2025	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2025		

**Pensione di vecchiaia – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205\***  
(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose e per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2025	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2025	

\*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

**Pensione anticipata - articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26**

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2025	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

**Opzione donna - articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Maturati al 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva di 35 anni	58 anni maturati al 31 dicembre 2021

	maturata al 31 dicembre 2021	
--	------------------------------	--

**Opzione donna - articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022	60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	<p>a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti</p> <p>b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;</p>	

**Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti maturati al 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2023	61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	<p>a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti</p> <p>b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;</p>	

**Quote 100 e 102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva minima di 38 anni	64 anni

**Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni

**Pensione anticipata flessibile – articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti maturati nell'anno 2024	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni
Calcolo della pensione con le regole dell'opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997		

\*\*\*\*

Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 – sistema di calcolo contributivo – i requisiti per il diritto a pensione sono disciplinati dall'art. 24, commi 6, 7 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011, come modificato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.